

BOZZE DI STAMPA

14 settembre 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (2382)

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1

MALAN, ZAFFINI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

- a) *all'articolo 2, sopprimere il comma 1;*
- b) *sopprimere l'articolo 6.*

1.2

CRUCIOLI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

1.3

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; in particolare, l'articolo 1 dispone la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia da Covid-19; nonostante tale proroga confermi nella visione del Governo il persistere di una condizione emergenziale che da quando è stata dichiarata ha avuto enormi e gravissime ripercussioni sull'andamento della nostra economia, con danni alle aziende e la perdita di migliaia di posti di lavoro, nel frattempo sono cessate le sospensioni di alcuni adempimenti a carico dei cittadini che pure erano stati disposte proprio in considerazione della pandemia; tra questi figurano alcuni adempimenti fiscali con la ripartenza dell'obbligo di effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, che, unite allo sblocco degli invii delle cartelle da parte dell'Agenzia delle entrate determinerà un effetto deflagrante per numerosissime imprese e cittadini,

impegna il Governo:

a disporre un differimento al 1° gennaio 2022 dell'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ai termini processuali relativi all'impugnazione di tali atti, e a prevedere congrui piani di rateazione per i contribuenti.

EMENDAMENTI

1.0.1

CORRADO, ANGRISANI, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Reclutamento del personale sanitario)

1. Al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche, nell'anno 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, considerate le criticità sanitarie esistenti nelle regioni commissariate per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed anche al fine di garantire la continuità assistenziale, di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, sono autorizzati concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad *outsourcing*, da concludersi entro il 31 dicembre 2021.

2. Fino ai relativi reclutamenti, sono prorogati i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende di cui al primo comma e in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2022.

3. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in *outsourcing* nelle aziende di cui al comma 1, concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.».

1.0.2

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, LANNUTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Dotazioni organiche del Commissario per il rientro della spesa sanitaria della Regione Calabria)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

"2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario *ad acta* gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, Per il funzionamento dell'ufficio commissariale, cui sono assegnate 40 unità di personale dotate di elevata competenza ed esperienza professionale in relazione agli obiettivi affidati dal Consiglio dei Ministri al Commissario *ad acta*, si provvede con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2024"».

1.0.3

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.1-bis.

(Modificazioni del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

"2. Ferma restando la facoltà, per la regione Calabria, di presentare un nuovo piano di rientro anche ai fini, previa approvazione, dell'erogazione della somma di cui al comma 1, detta somma è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1. Nelle more dell'approvazione del

suddetto programma operativo o del piano di rientro presentato dalla Regione, alla regione Calabria è anticipata la somma di 20 milioni di euro vincolata alle assunzioni di personale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181"».

Art. 2

2.1

CRUCIOLI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

2.2

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

2.3

ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

Sopprimere il comma 1.

2.4

MALAN, ZAFFINI

Al comma 2, lettera c), capoverso comma 16-septies, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) Zona bianca: le regioni nei cui territori il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è inferiore al 10 per cento;».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

CASTIELLO

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» (A.S. 2382),

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, in coordinamento con la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale;

l'articolo 52 del decreto-legge 73/2021 (c.d. *Sostegni-bis*) ha previsto una serie di misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, tra cui il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti contratti dalla pubblica amministrazione;

alla luce delle persistenti ripercussioni dovute alla pandemia, è necessario prorogare non solo le misure legate al contenimento dell'emergenza sanitaria ma anche quelle di carattere finanziario, al fine di sopportare gli enti locali, in particolare quelli in maggiore difficoltà nella loro azione di risanamento e riequilibrio finanziario;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di differire al 30 settembre 2021 il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 ed il termine per la deliberazione del bilancio per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.1

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Sopprimere l'articolo.

3.2

LA MURA

Sopprimere l'articolo.

3.3

ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

Sopprimere l'articolo.

3.4

PARAGONE

Sopprimere l'articolo.

3.5

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

3.6

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera a).

3.7

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis» comma 1, sopprimere la lettera a).

3.8

ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera a).

3.9

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'articolo 9, comma 2» inserire le seguenti: «e di un referto di test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Cov-2».

3.10

PARAGONE

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: «comma 2» aggiungere: «lettera b) e lettera e)».

3.11

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e a eccezione dei servizi di ristorazione e mense all'intento

delle aziende e delle attività di ristorazione site in stazioni di servizio o auto-grill ubicati lungo le autostrade».

3.12

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che l'attività di ristorazione al chiuso sia in grado di assicurare, seppure al coperto, un costante ricambio dell'aria tramite sistemi di condizionatore e/o aerazione o tramite ventilazione naturale come apertura di finestre, porte e similari.».

3.13

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera b).

3.14

CRUCIOLI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora l'apertura non sia già disciplinata da precedenti norme sul distanziamento sociale e di contingentamento della capienza massima.».

3.15

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera c).

3.16

CORRADO, ANGRISANI, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera c).

3.17

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera d).

3.18

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera d).

3.19

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera e).

3.20

ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera e).

3.21

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera f).

3.22

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera i).

3.23

CRUCIOLI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera i).

3.24

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Qualora la certificazione verde Covid-19 risultasse dalla somministrazione di uno dei vaccini disponibili, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1 è consentito esclusivamente previa attestazione di effettuazione nelle 48 ore precedenti di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2».

3.25

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai possessori di biglietti e titoli di accesso per le strutture di cui al comma I acquistati in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

3.26

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano fino al completamento della campagna vaccinale su tutto il territorio nazionale».

3.27

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale» aggiungere le seguenti: «ai minori di anni 18».

3.28

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2021, previa adozione del decreto di cui al comma 3».

3.29

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 4.

3.30

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e in nessun caso possono essere svolte dai titolari e gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, né da amministratori locali.».

3.31

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità di verifica per l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1 nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Tale verifica, in ogni caso, non può comportare nuovi o maggiori oneri e responsabilità a carico dei titolari o gestori dei medesimi servizi e attività».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, sopprimere la lettera f).

3.32

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 4, sostituire le parole: «I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1» con le seguenti: «i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio».

3.33

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:

«4-bis. Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre delle certificazioni verdi COVID-19 o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle verifiche di cui al comma 4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo».

3.34

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis» sopprimere il comma 5.

3.35

CRUCIOLI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, a 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i medesimi fini di cui all'articolo 9, comma 10-bis, del medesimo decreto.»;

b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della Salute», aggiungere le seguenti: «, nonché ai soggetti che siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato. In tal caso tale certificazione medica ha una validità di tre mesi decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio».

Conseguentemente,

all'articolo 4, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "di cui all'articolo 9" aggiungere le seguenti: "e delle certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3,";

b) dopo le parole: "e dei reparti di pronto soccorso" sono inserite le seguenti: "nonché dei reparti delle strutture ospedaliere"»;

all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-bis, comma 3.».

3.36

MALAN, ZAFFINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul *Green Pass* europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati».

3.37

PARAGONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, i test antigenici rapidi e i test molecolari sono gratuiti per tutti e a carico del Servizio sanitario nazionale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

3.38

MALAN, CIRIANI, ZAFFINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: "quarantotto" è sostituita dalla seguente: "settantadue"».

3.39

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, LANNUTTI

Al comma 3, sostituire le parole: «ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale» con le seguenti: «ai minori di 18 anni».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 3 - inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - introduce il cosiddetto «green pass» per lo svolgimento di talune attività sociali da parte dei cittadini e, parimenti, per l'esercizio di determinate iniziative economiche da parte degli operatori;

il tema del passaporto vaccinale ha occupato le agende politiche delle ultime settimane con posizioni diverse dovute alla necessità di coniugare la salute pubblica con la libertà dei cittadini, portando all'attenzione il rischio che il green pass finisca per essere un elemento di discriminazione;

il decreto prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni;

non fanno eccezione le attività di somministrazione di cibi e bevande che si sono trovate nel paradosso di dover verificare la certificazione verde per i clienti che consumavano ai tavoli interni rispetto agli stessi che potevano essere sprovvisti del green pass per consumare al bancone;

dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai opportuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta l'avvio di una nuova fase di investimenti, senza che vengano introdotte ulteriori difficoltà per i cittadini e le aziende,

impegna il Governo:

tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, a valutare gli effetti ap-

plicativi della disciplina in esame, al fine di adottare le opportune iniziative affinché le certificazioni verdi COVID-19 siano impegnate nelle zone arancione e rosse, come misura alternativa alla chiusura delle attività economiche;

mantenendo la previsione del certificato verde COVID-19 in zona bianca e gialla solo per quanto riguarda i c.d. grandi eventi come già previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto.

G3.101

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, prevedendo, in particolare, che «I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi è attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni»; la violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego del cosiddetto green pass comporta, oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente, anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde; dopo mesi di chiusure, continue e stringenti restrizioni, protocolli di sicurezza da adottare, ancora una volta, le imprese si sono sentite « punite » dal nuovo obbligo di green pass, trasformate in vigili per la pubblica salute e sicurezza; dure le parole del presidente di Fipe Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, Lino Enrico Stoppani: « 1140 per cento degli esercizi a livello nazionale non ha aree esterne e 18 milioni di persone non sono ancora vaccinate. Sono 18 milioni di clienti che certe attività rischiano di perdere, così si riduce la domanda e si rischia di perdere una potenziale fetta di clientela che vale 18 milioni di persone. [...] sono misure che creano un impatto economico, un impatto organizzativo e assegnano responsabilità individuali collettive alla categoria »; anche la Confesercenti ha parlato di un provvedimento che rischia di essere « ingiustamente punitivo per le imprese, che non solo devono sostenere l'onere organizzativo ed economico del controllo, ma anche assumersi responsabilità legali che non competono loro »;

la collaborazione delle imprese non può diventare un'assunzione impropria di responsabilità, anche in considerazione del fatto che il green pass

è comunque una forte limitazione dell'attività economica, che dovrebbe, peraltro, essere indennizzata,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere responsabilità a carico dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è richiesto l'obbligo della certificazione verde COVID-19, eliminando la previsione di controlli in capo agli stessi e di connesse sanzioni amministrative.

G3.102

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Il Senato,

premesso che:

com'è noto, il decreto-legge all'esame, anche detto decreto *Green pass*, introduce l'obbligatorietà delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell'accesso a numerosi servizi e attività della vita sociale quali, tra gli altri servizi di ristorazione, musei, istituti e luoghi della cultura, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, sagre, fiere, centri culturali, centri sociali e concorsi pubblici;

al fine di evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del *green pass* possano comportare tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività sopra elencate, è necessario intervenire su più fronti, promuovendo innanzitutto la somministrazione gratuita di test molecolari o antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti che si trovano maggiormente a rischio di emarginazione in questa fase. Tra queste, si citano, in particolare: (i) minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni; (ii) persone con disabilità, per le quali parimenti è indispensabile garantire la somministrazione gratuita di test, in particolare salivari, tenuto conto della minore invasività che questi possiedono rispetto al tampone classico; (iii) persone che non possono ricevere la somministrazione del vaccino a causa di particolari condizioni o patologie certificate;

in aggiunta a quanto sopra, si ritengono indispensabili alcuni correttivi con riferimento al periodo di validità e ai presupposti necessari per il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 attestanti l'effettuazione di un test con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

allo stato attuale, infatti, tali certificazioni possono essere rilasciate sulla base di test molecolari o antigenici rapidi con tampone ovvero sulla base di test salivari di tipo molecolare;

L'inserimento di quest'ultima tipologia di test tra quelli validi ai fini dell'ottenimento del *green pass* costituisce un primo, importante, passo richiesto con forza dalla Gruppo Lega per il quale si esprime particolare soddisfazione. Di qui in avanti, tuttavia, si ritiene che il Governo debba adottare ulteriori iniziative per riconoscere la validità, ai fini dell'ottenimento del *green pass*, anche dei test salivari antigenici rapidi, dal momento che questi ultimi per caratteristiche, rapidità e semplicità di utilizzo - potrebbero rappresentare uno strumento di estrema importanza ai fini del controllo e della gestione della diffusione della pandemia da Covid-19;

infine, è di tutta evidenza la necessità di prolungare, da 48 a 72 ore, il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare in questo caso il tempo necessario produzione del referto,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del *green pass* possano comportare tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività indicate in premessa, provvedendo in particolare a:

a) valutare l'opportunità di garantire la somministrazione gratuita di test molecolari e antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti, ivi espressamente incluse quelle indicate in premessa e, quindi, minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, persone con disabilità e persone che non possono effettuare la vaccinazione a causa di condizioni o patologie certificate;

b) ad avviare, in tempi brevi, un percorso di approfondimento con gli organismi tecnico-scientifici competenti al fine di valutare la possibilità di riconoscere la validità dei test salivari antigenici ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 e a concluderlo entro sessanta giorni;

c) estendere, previo parere del Comitato tecnico scientifico, da 48 a 72 ore il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare il tempo necessario al rilascio del referto.

G3.103

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza

nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19; una questione pratica che merita di essere affrontata riguarda gli oneri connessi alle attività prodromiche al controllo delle certificazioni perché, come previsto, sono i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del *green pass* a dover verificare il possesso di idonea certificazione; per i trasgressori le multe previste vanno da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente e nel caso la violazione fosse reiterata, tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio commerciale potrebbe essere chiuso da uno a dieci giorni; è doveroso un supporto per l'acquisto di dispositivi digitali, analoghi, ad esempio, a quelli che si utilizzano negli aeroporti, per la lettura del codice a barre e che eviterebbero i contatti tra controllori e controllati, evitando rischi di contagio e limitando il personale impiegato nell'attività di controllo,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle connesse verifiche.

G3.104

CIRIANI, MALAN

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e proroga, inoltre, lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 3 dispone gli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19; le previsioni di tale articolo danneggiano non solo i cittadini e i lavoratori, che vedono lesa la propria libertà personale, ma anche i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del *green pass*; questi ultimi, infatti, subiranno due tipi di penalizzazione: non solo si troveranno a dover verificare il possesso di idonea certificazione con tutti gli aggravii economici e di organizzazione che questo comporterà pure per l'acquisto delle strumentazioni occorrenti, ma dovranno fronteggiare anche le perdite di fatturato dovute alla dispersione fisiologica dei clienti che, non dotati di *green pass*, rinunceranno a svolgere le attività o a usufruire dei servizi per cui ne è previsto l'obbligo di esibizione;

si configura così per i gestori di tali servizi e attività un ulteriore danno che si va ad aggiungere a tutti quelli già patiti durante il periodo della pandemia,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 al fine di ristorarli delle perdite economiche causate da tale misura

G3.105

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

negli ultimi mesi è emerso con sempre maggiore preoccupazione che l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha messo in ginocchio numerose attività economiche del Paese;

in ragione di tale preoccupazione il Governo ha predisposto e messo in atto interventi normativi volti a ristorare tali settori coinvolti dall'emergenza economica a causa della pandemia;

il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e, più nello specifico, l'articolo 3 del decreto-legge in corso di conversione reca disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, meglio conosciute come *green pass*; tra i servizi e le attività considerate dalle disposizioni normative non figurano le discoteche le sale da ballo e simili, considerando peraltro che tale settore, pur risultando tra quelli più colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID 19, non ha avuto ancora modo di ripartire essendo infatti tali attività chiuse da quasi due anni;

vi è l'assoluta necessità che tali attività possano ripartire come è avvenuto per le altre attività economiche;

esistono ormai diversi sistemi volti a verificare l'esistenza di un *green pass* valido; basti pensare, ad esempio, al recente esperimento dell'Università della Tuscia, la quale ha introdotto un sistema per la prenotazione *online* della presenza in aula da parte degli studenti, per lezioni o esami, che consente di verificare anche l'esistenza di un *green pass* valido;

in questo modo si riesce ad avere la certezza che tutti i presenti abbiano un *green pass* attivo, rispettando peraltro le norme a presidio della *privacy* in quanto il software non salva nessun dato personale e sensibile delle persone coinvolte; l'utilizzo di tali sistemi permetterebbe di elevare ulterior-

mente il livello di sicurezza sanitaria all'interno di sale da ballo, discoteche e simili,

impegna il Governo:

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 anche per l'ingresso in sale da ballo, discoteche e attività economiche di natura simile, permettendone di conseguenza la riapertura nel pieno rispetto delle norme introdotte per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

G3.106

FREGOLENT

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

premesso che:

le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito del completamento del ciclo vaccinale hanno attualmente una validità di 9 mesi sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. 22/04/2021, n. 52;

la camera dei Deputati, in sede di conversione del presente Decreto Legge, ha presentato un emendamento volto a modificare il primo periodo, del comma 3, dell'articolo 9, prevedendo che le parole: «?validità di nove mesi?» siano sostituite dalle seguenti: «?validità di dodici mesi;

dalla presente estensioni rimangono esenti coloro a cui è stato rilasciato il certificato covid a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19;

tra le condizioni indicate per il rilascio del green pass, non vi è quella in ordine all'effettuazione di un test sierologico che individui la presenza di anticorpi al coronavirus che provano una copertura vaccinale protratta nel tempo, registrando valori superiori di anticorpi anche di chi ha fatto le due dosi invero, il sistema attuale riconosce il green pass solo a coloro che sono guariti e a cui è stata rilasciata una certificazione dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato, Non vengono presi in considerazione, dunque, tutti quei soggetti che, ad esempio, sono stati positivi asintomatici e hanno scoperto di aver contratto il virus solo a seguito dell'effettuazione del test sierologico, e nelle more non possono ef-

fettuare il vaccino poiché controindicato a fronte dell'alta quantità di anticorpi rilevati.

Impegna il governo:

a) a valutare l'opportunità di estendere la validità del certificato Covid a 12 mesi anche per coloro a cui è stato rilasciato il certificato sulla base dell'avvenuta guarigione;

b) a valutare l'opportunità di prevedere che tra le condizioni per cui si ottiene il *green pass* sia inserita anche l'ipotesi di coloro che, seppure non in possesso di un certificato di guarigione, hanno effettuato un test sierologico che dimostra la presenza di anticorpi al virus e la lettura della anamnesi completa suggerisce la non effettuazione del vaccino.

G3.107

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esime del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premesso che:

il provvedimento in esame introduce modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in particolare alla disciplina della certificazione verde COVID-19;

sono frequenti i casi in cui persone siano state esposte al SARS-CoV-2, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità, e siano guarite;

il test sierologico consente di rilevare ex post chi ha sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2;

a tal fine appare fondamentale un allineamento circa le disposizioni relative al rilascio del *green pass* in presenza di negativizzazione, garantendo l'adozione di standard scientifici di massimo livello, da definirsi tramite l'apposito provvedimento del Ministero della salute, che assicurino la salute e l'incolumità di tutti i cittadini,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di includere tra le ipotesi di emissione della certificazione verde COVID-19, anche quella in cui l'avvenuta guarigione sia desumibile dal risultato di un test sierologico, che abbia una durata precauzionalmente inferiore a quella prevista per altre tipologie e secondo criteri

definiti con apposito provvedimento del Ministro della Salute sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili.

G3.108

RIVOLTA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, Atto Senato 2382,

premesso che:

il provvedimento in esame, tra le altre disposizioni urgenti, prevede l'estensione delle attività e dei servizi il cui accesso è subordinato al possesso della certificazione verde covid-19;

in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *c*), consente ai soli soggetti muniti di certificazione verde covid-19 l'accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

per le suddette attività, tra le quali rientrano anche le biblioteche, non è stata prevista alcuna distinzione sul tipo di attività ovvero sulla durata della permanenza in sede, come invece è stato previsto per i servizi di bar e ristorazione tra la consumazione al tavolo e la consumazione al banco;

considerato che:

già il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, all'articolo 1, comma 10, lettera *r*), con riferimento alla sospensione dell'attività degli istituti e luoghi di cultura, operava una distinzione per biblioteche e archivi, consentendo l'erogazione del servizio, anche nelle zone arancioni e rosse;

la stessa Associazione Italiana Biblioteche il 30 luglio 2021 ha emanato delle «Raccomandazioni per la gestione del Green pass in biblioteca», evidenziando come l'accesso con sosta prolungata alle sale per la consultazione e lo studio dei volumi sia perfettamente distinguibile dal servizio di prestito, che si sostanzia nella mera consegna e restituzione di materiali con sosta breve presso i desk o altri spazi dedicati;

impegna il Governo:

a consentire l'accesso alle biblioteche anche ai soggetti non muniti di certificazione verde covid-19, con esclusivo riferimento al servizio di prestito da svolgersi presso spazi dedicati.

G3.109

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premesso che:

con circolare prot. n. 32884 del 21 luglio 2021, il Ministero della salute ha chiarito quanto segue: «è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione»;

alla luce di tale circolare, si riteneva che il decreto-legge in esame avrebbe costituito l'Occasione per estendere finalmente a dodici mesi il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, attualmente aventi durata semestrale, in maniera tale da allineare la durata di dette certificazioni alla finestra temporale definita dal Ministero della salute ai fini della somministrazione della vaccinazione con dose singola;

in maniera inattesa, invece, questo provvedimento non prevede almeno per il momento - una tale modifica. Vi è, in effetti, un'estensione, da 9 a 12 mesi, del periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19, ma essa riguarda unicamente i soggetti vaccinati (con due dosi o con dose singola in caso di precedente infezione) e non anche i soggetti guariti dall'infezione che risultano in attesa di ricevere la somministrazione del vaccino nel rispetto delle indicazioni fornite dal proprio medico curante e dei citati criteri ministeriali;

per effetto di tali previsioni, incongrue e non coordinate tra loro, dunque, i soggetti guariti si vengono a trovare in un «paradosso giuridico e immunologico», com'è stato definito da più parti, in quanto hanno tecnicamente a disposizione dodici mesi per ricevere la somministrazione del vaccino, ma nel frattempo rimangono privi della certificazione verde Covid-19 e, pertanto, vengono esclusi dalla vita sociale a meno di non voler eseguire, inutilmente e con spese a carico, un test molecolare o antigenico ogni 48 ore;

la circolare ministeriale che riconosce ai soggetti guariti la possibilità attendere dodici mesi per la somministrazione del vaccino si fonda evidentemente sul presupposto che, per tale periodo, permanga nel soggetto un'adeguata risposta anticorpale. Il medesimo presupposto, allora, avrebbe giusti-

ficato anche l'estensione del periodo di validità delle certificazioni di cui qui si discute;

si segnala, inoltre, che per moltissimi soggetti guariti la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dal Ministero della salute è computata, erroneamente, a far data dal primo tampone positivo e/o dalla data del ricovero e non invece dalla data di avvenuta guarigione, come previsto dalla legge, con l'effetto che la durata complessiva del *green pass*, già inferiore a quella che dovrebbe essere, finisce per assottigliarsi ulteriormente e mantenere una validità di appena poche settimane; ciò si verifica, in particolare, per i soggetti che hanno avuto un decorso lungo dell'infezione che, peraltro, sono quelli con un titolo anticorpale più elevato per i quali la vaccinazione ravvicinata persino sconsigliata da molti medici, alla luce del maggiore rischio di reazioni avverse che si osserva - a quanto consta - in tali casi;

la decorrenza delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai soggetti guariti è calcolata erroneamente anche nella sezione FAQ della piattaforma <https://www.dgc.gov.it>. Nella, sezione dedicata alle «persone guarite», infatti, si legge che: «la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo cui, invece, tale decorrenza si computa - come detto - «a far data dall'avvenuta guarigione»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, previo parere del Comitato tecnico scientifico, di:

adottare iniziative di carattere normativo per estendere, da 6 a 12 mesi, il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di coordinare la scadenza di dette certificazioni con la finestra temporale a disposizione di tali soggetti per la vaccinazione con dose singola;

aggiornare le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di assicurare che la relativa decorrenza sia computata effetti vagamente «a far data dall'avvenuta guarigione», come previsto dalla legge, e non già dal primo tampone positivo e/o dalla data di ricovero;

correggere le FAQ pubblicate sulla piattaforma <https://www.dgc.gov.it>, nella parte in cui riportano che «la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021.

G3.110

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3, inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge n. 52/2021 (comma 1), opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID 19. Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti: - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; - musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti - oltre che dai musei - dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologico-gici, dai complessi monumentali) e mostre; - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; - sagre, fiere, convegni e congressi; - centri termali, parchi tematici e di divertimento; - centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente); recentemente, l'applicazione è stata estesa anche all'ambito scolastico, al personale docente e ATA; i costi dei tamponi gravano sulle famiglie, già in crisi a causa degli effetti economici della pandemia; il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, stabilisce espressamente che possano essere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, posto che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, Il regolamento poi specifica che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del Covid dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Il regolamento espressamente riporta (e qui in Italia è stato tuttavia taciuto) che è necessario evitare la discriminazione di coloro che non sono vaccinati. Pertanto, sempre a detta del regolamento, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di guarigione, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione. Inoltre, l'Europa afferma esplicitamente che « il regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati »; come indicato dalle categorie della cultura come l'ATIP, l'applicazione del green pass deve

garantire la capienza massima, nei limiti delle norme sanitarie e in totale prevenzione, delle sale da spettacolo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire la gratuità dei kit di tamponi, anche salivari, e a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla revisione della capienza delle sale da spettacolo, come cinema e teatri, in accordo con le categorie del settore culturale.

G3.111

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 3 - inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - introduce il cosiddetto «green pass» per la partecipazione sociale a talune attività e, al contempo, per consentire l'esercizio di determinate iniziative economiche da parte degli operatori;

lo strumento del green pass è stato oggetto di contrastanti posizioni politiche nelle ultime settimane, rilevandone la sua utilità per la salute pubblica ma, al contempo, le antinomie e le incongruenze che lo connotano, col rischio che possa trasformarsi in un elemento di discriminazione;

l'esitazione vaccinale nei fortemente indecisi è dettata presumibilmente anche da un susseguirsi di notizie contraddittorie sul rapporto rischi/benefici; invero, un incremento delle adesioni può essere ottenuto esclusivamente con informazioni corrette, salvaguardando libertà ed evitando obblighi e costrizioni;

i rapidi cambiamenti economici e sociali che il paese sta affrontando impongono che l'informazione si adoperi per fornire ai cittadini, con ogni strumento, possibili occasioni di approfondimento e conoscenza, e la limitazione delle informazioni arreca un grave vulnus alla libertà, alla pluralità e alla democraticità del diritto all'informazione,

impegna il Governo:

a promuovere, riconoscendo l'efficacia dell'impegno dei sindaci, delle Regioni, della struttura commissariale e del Governo, una capillare campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19, volta ad incrementare le adesioni attraverso la diffusione di informazioni complete, comprensibili e facilmente accessibili.

G3.112

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

in sede di discussione del Decreto-legge n. 105, Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali ed economiche,

impegna il Governo:

a pubblicare con la massima trasparenza tutti i dati sui contagi, ricoveri e decessi per COVID suddivisi per classi di età e stato vaccinale;

a pubblicare (con la massima trasparenza i dati sulle reazioni avverse al vaccino in particolare quelli riguardanti miocardite e pericardite;

a informare la popolazione sui sintomi di miocardite e pericardite.

G3.113

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e - 12 - per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

il testo in esame rafforza lo strumento del Green Pass, prorogando lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021; il possesso di Green Pass è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, accessoirnusei, piscine, palestre, centri benessere, sagre, fiere, convegni, congressaentri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, viaggi via nave e via treno a lunga percorrenza, ed altre attività ancora; nel corso dell'anno 2020, al termine della prima ondata di contagi, è stato reso evidente come proprio il periodo estivo sia l'unico momento dell'anno in cui è possibile predisporre idonee ed appropriate misure di sicurezza sia per quanto attiene il trasporto pubblico locale (TPL) che il mondo scolastico;

la forte diffusione della variante indiana di COVID-19, altresì nota come variante Delta, ha messo in discussione numerosi protocolli di sicurezza, in quanto tale variante di COVID-19 colpisce in parte anche i soggetti a cui è stato somministrato il relativo vaccino;

caratteristica della variante indiana di COVID-19 è dunque una più elevata trasmissibilità ed una più elevata carica virale, cambiando la facilità

con cui entra nelle cellule una volta infettato l'ospite ed incrementando la produzione di aerosol; al netto di questi elementi e delle prescrizioni di sicurezza vigenti, come indicato anche dalla letteratura scientifica, per garantire una effettiva sicurezza dei plessi scolastici, occorre ridurre la trasmissione di aerosol, uno studio scientifico pubblicato sulla rivista scientifica dell'Università di Yale, negli Stati Uniti, indica come le finestre aperte nelle aule possano ridurre fino a 14 volte la trasmissione di COVID-19, in base - evidentemente - al periodo dell'anno, al numero di finestre e dalla frequenza con cui queste sono aperte;

nel caso in cui per ragioni climatiche, come ad esempio d'inverno, non sia possibile mantenere aperte le finestre dei plessi scolastici, i sistemi di filtrazione meccanica dell'aria con particolati ad alta efficienza (HEPA) si possono dimostrare ottime alternative; come indicato da uno studio dell'Università John Hopkins, infatti, i filtri HEPA sono responsabili di un calo del 65 per cento della trasmissione di COVID-19 nei plessi scolastici, e che un filtro HEPA è mediamente efficace quanto due finestre parzialmente aperte tutto il giorno durante l'inverno, due filtri HEPA, come indicato dalla letteratura scientifica, mostrano un'efficacia, in tal senso, ancora maggiore,

sulla base di queste evidenze, l'approccio di sicurezza prevalentemente raccomandato per il contenimento della variante indiana di COVID-19 nelle scuole è il cosiddetto Approccio multilayer o multilivello, che prevede una combinazione di ventilazione naturale, filtrazione HEPA ed altri presidi di sicurezza;

al momento non risultano, al netto dell'emanazione di prescrizioni maggior-mente relativamente all'uso del Green Pass, particolari misure di messa in sicurezza dei plessi scolastici, in linea con quanto già avvenuto durante l'estate 2020,

impegna il Governo:

a disporre tempestive e particolari misure di messa in sicurezza dei plessi scolastici, al netto delle misure già vigenti, prevedendo l'immissione di filtri FIEPA nelle scuole e l'adozione di approcci di contenimento multilivello, considerando anche il rischio di contagio di variante Delta di COVID-19 anche tra soggetti sottoposti a vaccinazione.

G3.114

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 105 del 23 luglio 2021, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

Studi scientifici sulle misure di contrasto al COVID nelle scuole pubblicate sulla prestigiosa rivista scbmifica Building Environment, in merito ad una campagna di misura sul campo della CO2 avvenuta scuola italiana che ha mostrato la reale possibilità di controllare il rischio contagio per aerosolizzazione mediante elaborazione matematica del segnale della CO2;

attraverso la rilevazione della CO2 e attivando la segnalazione degli istanti ottimali di apertura delle finestre o il controllo automatico di un eventuale impianto di ventilazione meccanica;

lo studio ha dimostrato che i benefici di impianti controllati dal segnale della CO2 sarebbe triplice: 1) la forte riduzione del rischio di contagio; dal COVID-19 - pensiamo alle aree inquinate; 3) il rispetto di vincoli di efficienza energetica degli edifici; considerato altresì che le scuole che hanno predisposto l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica o sanificatori nelle aule sono un numero davvero esiguo, e ricordando che la Regione Marche ha investito per prima fondi sul tema della sanificazione dell'aria e dell'aerazione delle aule scolastiche, si rileva che basterebbe una semplice rilevazione di CO2 ad aula che guidi il ricambio d'aria tutto ciò sarebbe una linea guida più opportuna rispetto all'apertura delle finestre con qualalasi condizione climatica soprattutto a tutela dei bambini presenti nelle aule under 12, non vaccinabili o con rapporto 1:10 di bimbi fragili (Sip),

impegna il Governo:

a valutare la fattibilità di predisporre l'installazione di sistemi di rilevazione di CO2 in tutte le classi in Italia, così come nelle Università, unitamente a importanti sistemi di ventilazione ed a reazione meccanica, al fine di garantire la significativa riduzione del rischio di contagio ed aumentare la possibilità di lezioni in presenza,

G3.115

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da Covid-19, sarebbe opportuno agevolare il lavoro dei dirigenti scolastici che rispettano protocolli di sicurezza previsti per norme anti Covid; la punibilità per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) per il dirigente scolastico che ha rispettato i protocolli di sicurezza previsti per le norme anti Covid, costituisce un ostacolo, oltreché una norma pregiudicante. Per quanti operano rispettando le norme e i protocolli di sicurezza previsti per il contenimento dell'infezione da Covid,

impegna il Governo:

a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 ad escludere la punibilità per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) per il dirigente scolastico che ha rispettato i protocolli di sicurezza previsti per le norme anti Covid.

G3.116

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

in sede di discussione del Decreto-legge n. 105, Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali ed economiche,

impegna il Governo:

a chiarire, se necessario con provvedimento legislativo, che il datore di lavoro o il dirigente che osservi gli obblighi previsti per legge non può essere ritenuto responsabile di eventuali contagi fra i propri dipendenti.

G3.117

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

impegna il Governo:

a sostenere l'insegnamento in classe evitando che la distanza, invece, condanni i ragazzi più deboli e fragili all'abbandono scolastico, rivedendo le quarantene per tenere in classe i ragazzi ed evitando che la positività di un singolo alunno comporti la quarantena della intera classe.

G3.118

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19 prevedendo l'introduzione del cosiddetto «green pass» ai fini della partecipazione sociale e dell'esercizio delle attività economiche da parte degli operatori;

gli ultimi intendimenti governativi hanno aperto alla concreta possibilità di imporre l'obbligo vaccinale. Una decisione che, da un lato, troverebbe la sua giustificazione nell'esigenza di uscire il prima possibile dall'emergenza pandemica, dall'altro, tuttavia, è giudicata sfavorevole in quanto la libera scelta è sempre preferibile;

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di etnoderivati infetti; in particolare, la predetta legge trae origine dall'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 307 del 1990, aveva dichiarato l'illegittimità, alla luce degli articoli 32 e 2 della nostra Carta costituzionale, della legge n. 51 del 1966 (che sanciva l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non aveva previsto l'obbligo a carico dello Stato di corrispondere un'indennità per il danno, derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia, casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato

o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo (Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307, Foro It., 1990, I, 2694);

nel merito, i Giudici estensori hanno enunciato il principio che non è lecito richiedere che il singolo cittadino esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo senza che la collettività stessa sia disposta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative: hanno, quindi, riconosciuto l'esistenza di un diritto costituzionalmente sancito ad un indennizzo in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazione obbligatoria;

l'indennizzo previsto è pertanto riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato per motivi di solidarietà sociale e per testimoniare l'interesse della comunità alla tutela della salute,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2.

G3.119

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Il Senato,

premessi che:

in Italia si sta verificando per un considerevole numero di persone, molte delle quali classificate «soggetti fragili», la circostanza per cui nel caso in cui prima ci si sia sottoposti a vaccinazione e poi si sia comunque contratto il covid-19 non è possibile ottenere l'estensione del periodo di validità del cosiddetto «*green pass*» oltre la durata iniziale di mesi sei, neppure sottoponendosi ad ulteriori inoculazioni, vale a dire che questa circostanza non è contemplata dalla normativa attuale, né dalle linee guida MFA (mentre la circostanza opposta è contemplata);

considerato che:

lo Stesso Guido Marinoni, presidente dell'ordine dei medici di Bergamo e componente del comitato centrale FNOMCEO ha sottolineato che, nel caso di specie, «... viene assegnato un "*green pass*" valido sei mesi a partire dalla data di guarigione; trascorso questo periodo vado al centro vaccinale e chiedo di completare il ciclo, ma le linee guida AIDA stabiliscono che chi ha contratto il covid-19 non deve fare la seconda dose; solo che il "*green pass*", trascorsi sei mesi non si rigenera ...»;

impegna il governo a emanare un provvedimento volto alla modifica delle linee guida AIFA al fine di superare un'evidente anomalia procedurale.

EMENDAMENTI

3.0.1

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Riconoscimento di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione contro il SARS-CoV-2)

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.

2, Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210».

3.0.2

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica».

3.0.3

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 3-bis.

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9 sostituire la lettera a) con la seguente

"a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; costituiscono certificazione equivalente anche i referti di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Cov-2 senza che ad essi sia associata la generazione di una certificazione verde COVID-19 temporanea"».

3.0.40 (già 3.40)

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a tutela della salute)

1. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il divieto di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è esteso alle aree all'aperto di pertinenza degli esercizi di ristorazione,

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è equiparata al reato di cui all'articolo 674 del codice penale».

3.0.41 (già 3.41)

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a tutela della salute)

1. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il divieto di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è esteso alle aree all'aperto di pertinenza degli esercizi di ristorazione.».

Art. 4

4.1

MALAN, ZAFFINI

Sopprimere l'articolo.

4.2

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

4.3

LA MURA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.4

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, per la ripresa di tutte le attività scolastiche in presenza nel rispetto di tutte le norme e i protocolli sulla sicurezza nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato applicato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 e successivi per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da COVID-19"».

4.5

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e l'accesso» fino alla fine del periodo.

4.6

LA MURA

Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2».

4.7

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.

4.8

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera e), al capoverso «02)», sostituire le parole da: «, quest'ultimo» fino al termine del periodo con le seguenti: «, con possibilità di eseguire entrambi anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute.».

4.9

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1) al comma 3, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta guarigione dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità di 12 mesi"».

4.10

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

Al comma 1, lettera e), al capoverso «1)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a seguito di rilevata esistenza di anticorpi neutralizzanti anti-RBD all'esito di test sierologico quantitativo, verificato con cadenza trimestrale, successivamente ad avvenuta guarigione da oltre sei mesi da Covid-19, o in caso di avvenuta infezione asintomatica o di eseguita vaccinazione con altre vaccino profilassi pur ancora in corso di riconoscimento.».

4.11

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 4, le parole: "sei mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

4.12

PARAGONE

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere:

«1-bis. Al comma 5 le parole: "quarantotto ore" sono sostituite dalle seguenti: "7 giorni"».

4.13

ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «1)», inserire il seguente:

«1-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Prima dell'effettuazione della vaccinoprofilassi Covid-19 ed ai fini dell'esclusione di possibili fattori di controindicazioni o rischio in soggetti predisposti, di cui il soggetto stesso può non essere a conoscenza, il medico curante, a seguito di test sierologico quantitativo, certifica clinicamente l'esistenza nel paziente di fattori neutralizzanti anti-RBD. L'attestazione dà diritto alla certificazione verde COVID-19 di durata trimestrale, fatto salvo un diverso termine individuato nel certificato stesso, e all'esercizio delle relative facoltà previste dalla legge"».

4.14

CORRADO, ANGRISANI, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «2», inserire il seguente:

«2-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. I soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3, contino 3, della legge 5 febbraio 1992 ti. 204, attestano mediante autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il possesso delle condizioni richieste dalla certificazione verde COVID-19 per l'esercizio delle relative facoltà previste dalla legge."».

4.15

ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso «1».

4.16

LA MURA

Al comma 1 sopprimere la lettera f) numero 1).

4.17

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere le parole: «,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.».

ORDINI DEL GIORNO

G4.100

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, a 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche »;

premesso che:

l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021 ha stabilito la facoltà degli «accompagnatori» dei pazienti non-Covid muniti di green pass di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti «emergenza e accettazione dei reparti di pronto soccorso, fermo il rispetto delle misure di sicurezza necessarie per prevenire la diffusione del virus SARS-COV-2;

il provvedimento in esame introduce modifiche alla suddetta norma, estendendo la facoltà di accesso anche alle sale di aspetto e di accettazione dei reparti delle strutture ospedaliere;

stante la formulazione della norma in questione, la facoltà di accesso ivi prevista appare riferirsi unicamente alle sale d'attesa e di accettazione dei reparti ospedalieri e solo alla fase di accompagnamento del paziente nel momento del ricovero;

il diritto di visita va tutelato in ogni fase del ricovero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, anche legislativamente ove necessario, affinché alle strutture ospedaliere siano date indicazioni al fine di garantire la possibilità dei familiari di pazienti non affetti da Covid-19 di effettuare visite giornaliere ai propri congiunti ricoverati anche all'interno dei reparti di degenza e non solo nelle relative sale di attesa e di accettazione, a condizione che tali familiari siano muniti di green pass e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza necessarie a prevenire la diffusione del virus Sars-Cov-2, così da tutelare il diritto fondamentale di visita per tutta la durata della degenza.

G4.101

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premesso che:

articolo 4, comma 1, lettera *c*) del provvedimento in esame ha sostituito e novellato i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, a 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, consentendo in zona bianca gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto;

tali iniziative dovranno essere svolte esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori non conviventi, sia per il personale;

in ogni caso l'accesso a tali eventi sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19;

in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso;

per quanto concerne gli eventi in zona bianca, anche in considerazione dell'introduzione della certificazione verde, che riduce notevolmente la possibilità di presenza di persone infette negli spazi in questione, anche in relazione agli eventi al chiuso, sarebbe opportuno consentire la possibilità di portare al 50 per cento la soglia di capienza massima consentita,

impegna il Governo:

in relazione all'andamento epidemiologico e dei ricoveri, in un prossimo provvedimento, a prevedere, anche al chiuso, l'innalzamento della soglia di capienza al 50 per cento per gli eventi quali gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali che si tengano in zona bianca.

G4.102

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

premesso che:

al fine di far fronte all'attuale emergenza sanitaria, si è resa necessaria una serie di misure straordinarie atte a rafforzare il personale del servizio sanitario nazionale (SSN), come ad esempio la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti titolari di un trattamento di quiescenza oppure il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato anche a medici iscritti agli ultimi anni della scuola di specializzazione, di cui al decreto-legge n. 18 del 2020;

in seguito a tali assunzioni, si sta assistendo ad un progressivo esaurimento del personale delle case di riposo (RSA), soprattutto relativamente ad infermieri ed operatori socio-sanitari, i quali stanno transitando in gran numero nel settore pubblico;

una situazione particolarmente grave si registra in Toscana, dove si stima che manchino circa 5.000 infermieri, e in Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Sicilia e Campania, dove le RSA non sono più in grado di garantire gli *standard* assicurati nelle rispettive leggi locali, ovvero si trovano in condizioni prossime, ed inevitabili, al collasso;

considerato che:

le Regioni stanno varando delle misure con le quali si tenta di arginare il problema della carenza di organico, che non sono sempre condivise dalle associazioni di categoria, come ad esempio quella decisa dal Veneto con l'ordinanza n. 305 del 16 marzo 2021 e riguardante l'approvazione del percorso di «formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario», con il quale gli OSS si specializzano rispetto agli standard del personale infermieristico, e pertanto possono fornire ulteriori attività assistenziali;

la Regione Toscana, ai fine di far riconfluire nel privato parte del personale assorbito dal SSN, ha adottato l'ordinanza n. 56 del 23 giugno 2021, con la quale si rende possibile la sottoscrizione di convenzioni tra le ASL e le RSA che presentino una carenza di personale infermieristico, in virtù delle quali l'azienda sanitaria territoriale fornisce al privato del personale sostitutivo, che viene poi fatturato dall'ente pubblico al gestore della RSA;

considerato inoltre che:

al fine di intervenire sulla carenza strutturale di personale nel settore pubblico si è operato prevedendo una serie di deroghe alle norme che regolano le assunzioni ovvero i contratti dei dipendenti del SSN, secondo una linea di azione che potrebbe rivelarsi idonea anche al fine di trovare delle soluzioni alla situazione attualmente affrontata dalle RSA;

in particolare, parrebbe opportuno considerare la possibilità di prevedere un'ulteriore e circoscritta deroga al vincolo di esclusività limitata alla durata dello stato di emergenza, similmente a quella varata per gli infermieri coinvolti nella campagna di vaccinazione, all'articolo 20, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto decreto sostegni, ovvero si potrebbe decidere per un'estensione di scopo delle deroghe atte a semplificare l'assunzione di personale sanitario straniero, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevedendo che il reclutamento alle condizioni ivi stabilite possa essere compiuto anche da strutture non coinvolte nell'emergenza COVID,

impegna il Governo:

ad individuare tempestivamente delle misure atte a sanare la carenza di organico generatasi nel settore delle RSA a seguito dell'emergenza da COVID-19, ovvero a valutare degli interventi che con effetto immediato consentano di estendere lo scopo delle deroghe varate per consentire l'assunzione secondo procedure semplificate di personale straniero decise con il decreto-legge n. 18 del 2020, e altresì delle deroghe adottate per consentire l'attività privata degli infermieri coinvolti nella campagna di vaccinazione, di cui al decreto-legge n. 41 del 2021, così che il vincolo di esclusività possa essere superato, relativamente ad ogni tipo di prestazione professionale, per tutti i professionisti del settore sanitario fino alla fine dell'emergenza Covid.

G4.103

MASINI, BARBONI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CRAXI, DE SIANO, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, PAPATHEU, PEROSINO, RIZZOTTI, SCHIFANI, STABILE

Il Senato:

in sede di discussione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

premesso che:

l'articolo 4, al comma 1, lettera *e*) del testo approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati il 9 settembre u.s. dispone la validità di 12 mesi in luogo dei 9 della certificazione verde Covid-19 per coloro i quali abbiano completato il ciclo vaccinale:

viene inoltre disposto che la certificazione verde è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione;

a seguito della suddetta modifica la scadenza di tutte le Certificazioni verdi Covid-19 dovrà essere aggiornata;

esistono numerosi casi di persone che hanno contratto l'infezione da SARS-COV-2 tra la prima e la seconda dose di vaccino e che pertanto non hanno potuto concludere il ciclo vaccinale avendo sviluppato un numero elevato di anticorpi in presenza dei quali è fortemente sconsigliato avvicinarsi al vaccino come da linee guida del CTS;

ai cittadini che rientrano in questa fattispecie pertanto, la certificazione verde da Covid-19 viene rilasciata con validità di 180 giorni decorrenti dal tampone positivo non essendo per essi prevista la proroga di 12 mesi,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti volte a prorogare la validità della certificazione verde anche per coloro che hanno ricevuto solo la dose di vaccino, avendo successivamente - e quindi prima della inoculazione - contratto il virus da Sars-Covid-19, indipendentemente dall'ordine temporale in cui le due situazioni si sono verificate.

EMENDAMENTI

4.0.1

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, nonché garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale».

Art. 4-bis

4-bis.1 (già 4-bis.0.1)

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «muniti», fino al termine del periodo.

4-bis.0.2

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Modifiche al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111)

1. L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, è abrogato».

4-bis.0.3

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter.

(Modifiche al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111)

1. All'articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 9-ter», del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, i commi 1 e 2 sono sostituiti con il seguente:

"1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Nel caso di rilascio della predetta certificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera o), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, la validità del medesimo certificato è estesa a cinque giorni lavorativi."».

Art. 5

5.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

5.2

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al termine dello stato di emergenza" e le parole: "in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da Immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche e dallo svolgimento di relative terapie salvavita" sono sostituite dalle seguenti: "che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate"».

5.3

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «30 settembre 2021» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «31 dicembre 2021 la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al secondo periodo, le parole: ", a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", a 55 milioni di euro per ciascun degli anni 2019. e 2020 e a 70 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023"»;

al comma 4, alinea, sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti: «120 milioni», e alla lettera a) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «60 milioni» e alla lettera b) sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «60 milioni».

5.4

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali test sono messi a disposizione gratuitamente per i candidati partecipanti ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i)».

5.5

CORRADO, ANGRISANI, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per i quali i test antigenici rapidi sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale, come per tutti i minori di età, mentre per i maggiorenni l'esenzione è limitata ad un numero di 20 test annuali».

5.6

LA MURA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le strutture del Servizio sanitario nazionale eseguono i test antigenici rapidi gratuiti per i cittadini che devono effettuare il tampone obbligatorio per accessi in luoghi o strutture, oppure per viaggiare.».

5.7

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

«4-ter. Al fine di prevenire e controllare la diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambiente scolastico, il Commissario straordinario per l'at-

tuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, un piano di monitoraggio volto a realizzare con urgenza *test* salivari rapidi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado su tutto il territorio nazionale».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; il predetto testo incunea la propria ratio sullo strumento della certificazione verde COVID-19, nota come «*green pass*», già inizialmente disciplinato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il quale ha disciplinato la libertà di spostamento nelle Regioni cosiddette Arancioni e rosse ai cittadini vaccinati, guariti dall'infezione COVID-19 oppure risultanti negativi ad un test antigenico rapido o molecolare nelle ore immediatamente precedenti lo spostamento medesimo;

come noto, infatti, il *Green Pass* attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

il testo in esame introduce un nuovo utilizzo del *Green Pass*, strumento ormai - 11 - indispensabile per lo svolgimento di buona parte delle attività sociali quotidiane al-meno fino al 31 dicembre 2021, data oggetto della proroga dello stato di emergenza sempre sulla base del citato decreto-legge n. 105 del 2021;

nella fattispecie, il possesso di *Green Pass* è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, accesso a musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, treni a lunga percorrenza, ed altre attività ancora; i titolari o gestori delle

attività oggetto di restrizione sono stati responsabilizzati, per mezzo del testo in esame, a occuparsi dei controlli e verificare l'effettivo possesso della certificazione, con possibile sanzione pecuniaria di importo compreso tra 400 e 1000 euro sia a carico dell'esercente ritrovato inadempiente a seguito di controlli, sia a carico dell'utente responsabile della contravvenzione, con possibilità di chiusura dell'esercizio medesimo;

l'articolo 5 del testo in esame prevede misure di contenimento dei costi legati ai test antigenici rapidi, con prezzo calmierato, tenendo in particolare considerazione la necessità di fornire un prezzo contenuto ai cittadini più giovani; il Regolamento (UE) n. 2021/953, disciplinante a livello europeo l'utilizzo delle certificazioni verdi, prescrive, al considerando 36, la necessità di «evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché, non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate»;

il medesimo considerando prescrive altresì che: «Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati»; alla luce di questi elementi, tosto che il *Green Pass* è uno strumento fondamentale per poter consentire l'esercizio di attività sociali e di vivere la quotidianità permettendo al contempo di contenere e controllare l'andamento del contagio, lo strumento dei test antigenici, anche rapidi e salivari, in ogni caso idonei al rilascio di *Green Pass*, è un presidio fondamentale per poter garantire la sicurezza e la libera circolazione dei cittadini anche nel rispetto del predetto Regolamento (UE) n. 2021/ 953;

al contempo, la normativa vigente rende virtualmente impossibile, se non estremamente arduo, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione invernale, la conduzione di una regolare *routine* quotidiana senza il possesso di *Green Pass*, e proprio in tal senso, al fine di ottemperare alle prescrizioni europee contemperando tutti gli interessi in gioco, il test antigenico, cosiddetto Tampone, comunque denominato, è uno strumento da rilanciare e preservare,

impegna il Governo:

a disporre, ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19, anche tramite apposite convenzioni, tamponi rapidi, anche salivari o comunque denominati in maniera gratuita per i cittadini fino al termine dello stato di emergenza, anche mediante l'introduzione di appositi presidi presso i luoghi di lavoro, le stazioni ferroviarie ed altri luoghi per il cui accesso è richiesto il *Green Pass*.

G5.101

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premessi che:

recenti evidenze scientifiche confermano il profilo di efficacia e sicurezza degli anticorpi monoclonali indicati per il trattamento dell'infezione da SARS-CoV-2;

secondo un report dell'AEFA sono 8.4341 le prescrizioni effettuate da quando questi medicinali, a partire dal 10 marzo 2021, sono stati autorizzati in via emergenziale per le persone particolarmente fragili con infezione recente da SARS-CoV-2 e senza sintomi gravi;

la tempestività nella somministrazione di tali medicinali si è rilevata fondamentale nella prevenzione delle gravi conseguenze dovute all'infezione da SARS-CoV-2. Secondo quanto previsto dall'AIFA, in particolare, la prescrizione e il trattamento devono garantire la somministrazione del prodotto il più precocemente possibile rispetto all'insorgenza dei sintomi e, comunque, non oltre i dieci giorni dall'inizio degli stessi;

le determinazioni AIEA che disciplinano le condizioni di impiego di tali medicinali prevedono che i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle USCA(R) e, in generale, i medici che abbiano l'opportunità di entrare in contatto con pazienti COVID effettuino una prima selezione del paziente con sintomi lievi-moderati e li indirizzino successivamente alla struttura presso la quale effettuare il trattamento;

la prescrivibilità del prodotto, invece, rimane limitata ai soli medici operanti nell'ambito delle strutture identificate a livello locale per la somministrazione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile per promuovere ulteriormente l'impiego degli anticorpi monoclonali nel trattamento dei pazienti Covid-19, valutando altresì l'opportunità di assicurare un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale nel processo di prescrizione di tali medicinali, anche nell'ottica di assicurare la tempestività di intervento e la somministrazione precoce nelle fasi iniziali della malattia.

G5.102

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 novembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti; è di fondamentale importanza che *caregiver* (persone conviventi e/o che svolgono assistenza in forma continuativa dei soggetti non autosufficienti) e familiari di persone con disabilità, non collaboranti o non in grado di indossare la mascherina, così come immunodepressi possano accedere al percorso di *screening*, in quanto la non rapida individuazione di un loro contagio metterebbe a rischio anche la salute dell'assistito o del familiare disabile; la gratuità dei tamponi per chi non può vaccinarsi, ma ha diritto a vivere la socialità, e ai loro familiari e assistenti è un dovere delle istituzioni, che non possono lasciare indietro i soggetti più fragili e devono rafforzare, di pari passo con il proseguo della campagna vaccinale, il proprio impegno sul fronte della prevenzione; i tamponi rimangono, infatti, uno strumento indispensabile per individuare eventuali focolai e intervenire per limitarne lo sviluppo sul nascere, a maggior ragione quando si parla di soggetti fragili,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse per garantire l'effettuazione gratuita del tampone antigenico rapido a persone con disabilità o immunodepresse, loro familiari conviventi e *caregivers* familiari che assistono persone non autosufficienti.

EMENDAMENTI

5.0.1

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Potenziamento dell'assistenza sanitaria domiciliare)

1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le corrispondenti risorse finanziarie, di cui al comma 11 del medesimo articolo 1, a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di ulteriori 500 milioni di euro. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».

Art. 6

6.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

6.2

MALAN, ZAFFINI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, è differita al 1° gennaio 2022. Sono conseguentemente differiti i termini processuali relativi all'impugnazione dei predetti atti.

1-*ter*. A decorrere da tale data per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito, gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti dovranno effettuare il versamento degli importi richiesti entro sessanta giorni, ovvero richiedere, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

1-*quater*. Per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi bonari, notificati dopo la data del 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2022, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi richiesti entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero richiedere, entro i medesimi termini, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

1-*quinquies*. La decadenza dai piani di rateazione di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater*, nonché da tutti quelli richiesti all'Agenzia delle Entrate - Riscossione entro il 31 dicembre 2022 si verificherà con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive».

6.3

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, a 77, le parole: "31 agosto" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre"».

Art. 7

7.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

Art. 8

8.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

Art. 9

9.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

9.2

MALAN, ZAFFINI

Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021».

ORDINI DEL GIORNO

G9.100

DAMIANI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

premesso che:

l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i dritti delle persone handicappate consente al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa;

il predetto diritto non può essere altresì riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità;

per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente;

durante i mesi più duri della pandemia tale beneficio è stato esteso per complessive dodici giornate usufruibili rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2020 (D.L. 18/2020 c.d. Cura Italia) e nei mesi di maggio e giugno 2020 (D.L. 34/2020 c.d. Rilancio) al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza Covid-19 e del comparto sanità;

considerata l'attuale situazione epidemiologica che, seppur notevolmente migliorata rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, continua a comportare notevoli disagi alle famiglie impegnate nell'assistenza alle persone handicappate, sarebbe quanto mai opportuno, perlomeno fino alla fine dello stato di emergenza, aumentare di almeno un giorno (quindi da 3 a 4) i permessi mensili retribuiti per tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992;

sarebbe inoltre auspicabile che per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto sia riconosciuto ad entrambi i geni-

tori non in modo alternativo fino al raggiungimento dei 3 giorni mensili, bensì in modo distinto per un totale complessivo di 6 giorni mensili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad incrementare fino a quattro giorni mensili e fino alla fine dello stato di emergenza da Covid-19 il permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati che assistono persone handicappate;

a valutare la possibilità, per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, di riconoscere il diritto sancito dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ad entrambi i genitori non in modo alternativo fino al raggiungimento dei 3 giorni mensili, bensì in modo distinto per un totale complessivo di 6 giorni mensili.

G9.101

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premesso che:

fino al 31 ottobre 2021 sono state estese le tutele per i lavoratori fragili che consentono di svolgere la prestazione in modalità *smart-working*, di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

nessuna proroga, invece, è stata prevista relativamente disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che, al fine di tutelare i lavoratori «fragili» dal rischio di contagio da COVID-19, stabiliva che questi, ove non potessero svolgere l'attività in modalità *smart-working*, potessero fruire di un periodo di assenza lavorativa equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto-legge;

in considerazione dell'attuale contesto epidemiologico che porta a ritenere altamente probabile che l'emergenza pandemica non si concluderà entro il 31 dicembre 2021, occorre estendere almeno al 31 dicembre 2021 tutte le tutele previste per i lavoratori fragili di cui al citato articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

con riferimento al citato comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tale proroga dovrebbe almeno riguardare tutti quei

lavoratori per i quali il ritorno in presenza sia particolarmente rischioso in quanto si trovino a patire particolari e attestate condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti Covid-19, ovvero soffrano di uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa,

impegna il Governo

ad estendere al 31 dicembre 2021 sia le previsioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sia le previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, queste ultime almeno in riferimento a quei soggetti per i quali i competenti organi medico-legali attestino condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti Covid-19, ovvero uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa.

G9.102

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; nel contesto pandemico è essenziale predisporre adeguate misure a protezione delle persone fragili, che si trovano in condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Al riguardo, si ritiene che le disposizioni contenute nel provvedimento in discussione non prevedano adeguate iniziative a tutela di queste persone nell'ambito del lavoro; nello specifico, l'articolo 9 ha disposto l'estensione, solo fino al 31 ottobre 2021, della disciplina che riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in condizione di fragilità, la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto; per gli stessi dipendenti, non viene prorogata la normativa transitoria che ha trovato applicazione fino al 31 giugno 2021 e che disponeva, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, al ricovero ospedaliero ai fini del riconoscimento del relativo trattamento giuridico ed economico; è evidente che la tutela dei lavoratori fragili non è

sufficientemente garantita, soprattutto rispetto a coloro che non hanno la possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile,

impegna il Governo:

ad assumere ogni utile iniziativa per garantire maggiori e adeguate tutele per i lavoratori fragili, anche riconoscendo per tutta la durata dello stato di emergenza la possibilità di accedere al lavoro agile e altresì prorogando la normativa transitoria, che ha trovato applicazione dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021 e che equipara il periodo di assenza dal servizio - prescritto dalle competenti autorità sanitarie - al ricovero ospedaliero.

G9.103

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge in esame dispone la proroga al 31 ottobre 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia) che consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte dei cosiddetti lavoratori fragili; ossia i lavoratori esposti a particolare rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2 che necessitano di speciali forme di tutela;

il decreto-legge qui in esame, tuttavia, non accorda una proroga alle ulteriori tutele garantite dal suddetto articolo 26 del decreto-legge cura Italia. In particolare, non risultano oggetto di proroga le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 26, con le quali si prevede, rispettivamente:

(i) che il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computato ai fini del periodo di comportamento;

(ii) che il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile è equiparato a ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del comportamento;

la prima forma di tutela previdenziale, rivolta ai lavoratori in quarantena, non risulta infatti erogabile nell'anno in corso per mancanza oggettiva di coperture. Il problema è stato sollevato, di recente, dall'Inps, nel messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, secondo cui: «il legislatore non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso»;

la seconda forma di tutela, rivolta ai lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, è invece venuta a scadere in data 30 giugno 2021, ai sensi di quanto prevede il citato articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, e non risulta attualmente oggetto proroga nonostante il prolungamento dello stato di emergenza che, invece, è stato disposto dal provvedimento in esame,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo per tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori in quarantena e dei lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, garantendo l'operatività sino al 31 dicembre 2021 e, comunque, sino al termine dello stato di emergenza delle tutele previste in loro favore dall'articolo 26, commi 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia).

G9.104

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; - 54 - in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 9 stabiliscono l'estensione esclusivamente fino al 31 ottobre 2021, anziché fino al termine dello stato di emergenza, della disciplina che prevede, per i «lavoratori fragili» dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto; nella stessa ottica di tutela dei lavoratori fragili, appare necessario estendere, almeno fino al termine dell'emergenza sanitaria fissata con il provvedimento in esame al prossimo 31 dicembre, la disciplina, già prevista fino al 30 giugno 2021, relativa all'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, estendendola anche a coloro che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate; l'esigenza di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i lavoratori fragili di svolgimento del lavoro in modalità agile, così come l'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza dal lavoro delle persone fragili, impossibilitate a usufruire dello

smart working, è dettata dalla considerazione che il rientro in servizio di tali soggetti equivarrebbe a una elevata esposizione al rischio e la mancata proroga di tali disposizioni porrebbe a carico degli stessi lavoratori fragili le conseguenze economiche di un eventuale prolungamento dell'assenza dal lavoro,

impegna il Governo:

a prorogare la validità delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 fino al termine dello stato di emergenza;

a estendere l'applicazione delle medesime disposizioni ai soggetti che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate.

G9.105

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge in esame dispone la proroga al 31 ottobre 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia) che consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte dei cosiddetti lavoratori fragili, ossia i lavoratori esposti a particolare rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2 che necessitano di speciali forme di tutela;

ove questo non sia possibile, come accade in molte aziende private, l'assenza dal lavoro non è più considerata giustificata e parificata al ricovero ospedaliero ai fini dell'incidenza sul comparto pertanto, dopo un lasso di tempo che generalmente corrisponde a 180 giorni, il lavoratore fragile che non si reca a lavoro perché particolarmente esposto al rischio derivante da un eventuale contagio Covid-19, non ha diritto allo stipendio;

inoltre, la normativa non prende in considerazione la casistica dei lavoratori che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all'attività lavorativa per condizioni di salute che non consentono lo svolgimento delle abituali mansioni per l'elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di contagio;

fra le categorie dei lavoratori fragili e dei lavoratori inidonei ci sono poi molti soggetti che non possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole:

per queste due tipologie di soggetti, recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato per la salute;

impegna il Governo:

ad adottate, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo per far sì che, fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge n.18 del 2021 nonché per i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia nel caso in cui sia stata certificata l'impossibilità di effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative e sia nel caso in cui, nonostante si siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 siano comunque in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comportamento.

EMENDAMENTI

9.0.1

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni per l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 in presenza)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge su tutto il territorio nazionale è garantita l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da COVID-19, attivando le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decre-

to del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione».

Art. 10

10.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

10.0.1

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.2

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.3

DAMIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 33, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

Art. 11

11.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

11.0.1

MALAN, ZAFFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Detrazione del consumo culturale individuale)

1. Dopo la lettera *e-ter*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

"e-quater). Le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129,11. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente"».

Art. 12

12.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

Art. 13

13.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.

Art. 14

14.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Sopprimere l'articolo.
